

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: RITENUTA SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO DAL 1° MARZO 2026

Con la legge di bilancio 2026 viene meno l'esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni per alcune categorie finora escluse, tra cui le agenzie di viaggio e turismo. Dal 1° marzo 2026 le provvigioni corrisposte a tali soggetti saranno assoggettate a ritenuta a titolo di acconto. In questa scheda riepiloghiamo la novità.

RITENUTA SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO DAL 1° MARZO 2026					
PREMESSA	La legge di bilancio 2026 (commi da 140 a 142 dell'articolo 1) modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. In particolare, la novità riguarda: ◆ agenzie di viaggio e turismo; ◆ agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; ◆ agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente.  La normativa sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026. Pertanto, a titolo esemplificativo, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, essa sarà soggetta a ritenuta.				
IMPORTO PROVVIGIONI	Entrando nel merito, il comma 140 modifica l'articolo 25-bis comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". La norma abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>agenzie di viaggio e turismo</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei</td></tr> </table>	1)	agenzie di viaggio e turismo	2)	agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
1)	agenzie di viaggio e turismo				
2)	agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei				

- 3)** agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente

Tale ritenuta, **pari al 23 per cento a titolo di acconto** dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti, **è dovuta con obbligo di rivalsa dagli esercenti attività di impresa** – ad esclusione delle imprese agricole – **che corrispondono provvigioni per prestazioni**, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni; tuttavia, se i percipienti

- ◆ dichiarano di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi,
- ◆ è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

In pratica, **l'aliquota è sempre 23%**, ma **non si applica sull'intera commissione**. La base di calcolo cambia in base alla struttura dell'Agenzia Viaggi / Tour Operator.

ALIQUOTA AL 23% SULLA SEGUENTE BASE IMPONIBILE

- a** Agenzia Viaggi / Tour Operator **con dipendenti o collaboratori abituali**
La ritenuta si calcola **solo sul 20% della commissione**, in pratica la ritenuta totale è il **4,6%** delle intere provvigioni.



Questo trattamento più favorevole **non è automatico**: serve una **comunicazione formale** trasmessa via PEC o con raccomandata A/R.

Tale comunicazione deve essere trasmessa:

- ◆ entro il 15 marzo 2026 in caso di prima applicazione
- ◆ entro il 31 dicembre in regime ordinario
- ◆ entro 15 giorni qualora i requisiti si sviluppino in corso d'opera.

- b** Agenzia Viaggi / Tour Operator **senza dipendenti o collaboratori**
La ritenuta si calcola sul **50% della commissione**, in pratica la ritenuta totale è l'**11,5%** delle intere provvigioni.



Questo è il regime automatico applicato **in assenza di comunicazione**.

FAC-SIMILE ALIQUOTA RIDOTTA PERSONA FISICA	Si propone di seguito un fac-simile: Il sottoscritto nato a il Residente a..... Via..... n..... c.a.p. C.F....., P.IVA indirizzo PEC PREMESSO che svolge per il Vostro conto funzioni di intermediario nella commercializzazione di servizi/pacchetti turistici; DICHIARA CHE nell'esercizio delle proprie funzioni intende avvalersi, in via continuativa, dei servizi di dipendenti o di terzi; rispetta le condizioni e limitazioni previste dall'art. 25-bis, comma 2, d.P.R. 600/1973, e dall'art. 1, D.M. 16.04.1983. CHIEDE che la Vostra ditta voglia applicare sulle provvigioni corrisposte al sottoscritto la ritenuta a titolo di acconto dovuta, commisurata al 20 per cento delle provvigioni stesse, secondo quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973. Luogo e data..... Firma
FAC-SIMILE ALIQUOTA RIDOTTA SOCIETA'	Si propone di seguito un fac-simile nel caso di società: La società con sede legale in, Prov. di, in via n.C.a.p..... Partita iva indirizzo PEC. in persona del suo legale rappresentante Sig. nato a il residente a..... via n..... c.a.p. C.F..... PREMESSO che svolge per il Vostro conto funzioni di intermediario nella commercializzazione di servizi/pacchetti turistici; DICHIARA CHE nell'esercizio delle proprie funzioni intende avvalersi, in via continuativa, dei servizi di dipendenti o di terzi; rispetta le condizioni e limitazioni previste dall'art. 25-bis, comma 2, d.P.R. 600/1973, e dall'art. 1, D.M. 16.04.1983. CHIEDE che la Vostra ditta voglia applicare sulle provvigioni corrisposte al sottoscritto la ritenuta a titolo di acconto dovuta, commisurata al 20 per cento

	delle provvigioni stesse, secondo quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.
--	--

Luogo e data..... Firma

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti